	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/30

Decreto n. 1491

Trieste, 4 AGO. 2014

Decreto legislativo 36/2003 e decreto legislativo 152/2006. Approvazione della chiusura della discarica sita in Comune di Udine, Località San Gottardo, gestita dalla Società IFIM S.R.L..

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 36/2003 fino all'emanazione delle relative Conclusioni sulle BAT;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni);

Visto l'articolo 127, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che abroga, con effetto dal 1° gennaio 2011, l'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 7 settembre 1987, n. 30 <<Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti>> e successive modifiche ed integrazioni);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'articolo 3, comma 2-bis del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Udine 14 novembre 2007, n. 274, di approvazione del piano di adeguamento in variante e autorizzazione alla realizzazione dei lavori di adeguamento della discarica di 1° categoria sita in Comune di Udine, in località San della Ditta IFIM S.r.l.;

Vista la deliberazione della Giunta della Provincia di Udine 22 novembre 2007, n. 294 di rettifica della citata deliberazione provinciale n. 274/2007;

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2008/6215 del 22 ottobre 2008, che autorizza la Società IFIM S.r.l. all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Udine, località San Gottardo, come da piano di adeguamento approvato con le deliberazioni provinciali n. 274/2007 e n. 294/2007;

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2008/7579 del 5 dicembre 2008, di modifica dell'articolo 2 della determinazione provinciale n. 2008/6215 del 22 ottobre 2008;

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2009/4832 del 16 luglio

2009, che proroga al 31 luglio 2010 il termine di chiusura della succitata discarica e autorizza le operazioni di smaltimento individuate dall'Allegato D al decreto legislativo 152/2006, come "deposito sul o nel suolo" (D1);

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 3215/2010 del 26 aprile 2010, la quale, tra l'altro,

- 1) ridetermina al 31 dicembre 2010 il termine per la chiusura della succitata discarica;
- 2) autorizza le operazioni di smaltimento individuate dall'Allegato D al decreto legislativo 152/2006, come "deposito sul o nel suolo" (D1);
- 3) precisa che la chiusura della discarica potrà effettuarsi solo ad avvenuta presentazione del certificato di collaudo che attesti la conclusione degli interventi di realizzazione della copertura definitiva;

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2010/10449 del 30 dicembre 2010, che ridetermina al 30 settembre 2011, il termine per la chiusura della succitata discarica e autorizza le operazioni di smaltimento individuate dall'Allegato D, al decreto legislativo 152/2006, come "deposito sul o nel suolo" (D1);

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2011/7024 del 30 settembre 2011, che ridetermina al 22 novembre 2012, il termine per la chiusura della succitata discarica e autorizza le operazioni di smaltimento individuate dall'Allegato D, al decreto legislativo 152/2006, come "deposito sul o nel suolo" (D1);

Considerato che con l'abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 25/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la Regione Autonoma FVG è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale delle discariche di rifiuti di cui al decreto legislativo 36/2003;

Visto il decreto n. 2550 del 14 novembre 2012 del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, di seguito denominato Servizio competente, che ridetermina al 22 ottobre 2013, il termine per la chiusura della succitata discarica e autorizza le operazioni di smaltimento individuate dall'allegato D, al decreto legislativo 152/2006, come "deposito su o nel suolo" (D1);

Vista la nota del 26 settembre 2013, acquisita dal Servizio competente il 3/10/2013, con nota prot. n. 0031154/A, con la quale la Società IFIM S.r.l. ha comunicato che è stato ultimato il conferimento dei rifiuti nella discarica in argomento;

Vista la nota del 25 ottobre 2013, acquisita dal Servizio competente il 31/10/2013, con nota prot. n. 0033648/A, con la quale la Società IFIM S.r.l. ha comunicato che in data 21 ottobre 2013 sono stati completati i lavori di chiusura della discarica e ha chiesto al Presidente della Commissione di collaudo di fissare la data per la visita di collaudo finale, al fine di dare riscontro a quanto disposto nel decreto regionale n. 2550 del 14 novembre 2012;

Vista la nota del 20 dicembre 2013, acquisita dal Servizio competente il 31/12/2013, con nota prot. n. 0039339/A, con la quale la Società IFIM S.r.l. ha chiesto la comunicazione dell'approvazione della chiusura della discarica e ha trasmesso copia della seguente documentazione:

- 1) Certificato di visita e collaudo finale del 5 dicembre 2013;
- 2) Certificato di regolare esecuzione dei lavori del 21 ottobre 2013;
- 3) Relazione sulla regolare esecuzione dei lavori del 21 ottobre 2013
- 4) lettere di trasmissione attestanti l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 36/2003;

Tenuto conto, che ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 36/2003, la

procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto autorizzato;

Preso atto che il Certificato di visita e collaudo finale del 5 dicembre 20013 constata tra il resto, che:

- 1) le opere eseguite corrispondono a quelle previste dal progetto, alle prescrizioni delle deliberazioni autorizzative ed allo scopo per il quale sono state realizzate;
- 2) i materiali impiegati e certificati sono quelli previsti dal progetto;
- 3) la morfologia della discarica è conforme alle previsioni del progetto;
- 4) il sistema perimetrale di canalette ha la capacità di allontanamento delle acque meteoriche;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 36/2003, la discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e ha comunicato al gestore stesso l'approvazione della chiusura;

Visto il verbale di sopralluogo del 18 febbraio 2014 presso la discarica in oggetto nel quale la Regione FVG, la Provincia di Udine e il Dipartimento provinciale di Udine dell'ARPA FVG hanno preso atto dello stato dei luoghi e, con riferimento alla documentazione trasmessa dalla Società con la nota del 20 dicembre 2013, hanno verificato, per quanto accessibile, la corrispondenza di quanto realizzato con quanto descritto nel Certificato di collaudo, che attesta il soddisfacimento delle condizioni e prescrizioni ai fini della chiusura e del ripristino dell'area di discarica;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 35/2003, l'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione e che anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente;

Atteso che la Società IFIM S.R.L. presta a favore della Provincia di Udine, la seguente garanzia finanziaria:

- 1) Polizza fidejussoria n. 064343212 emessa, in data 29 febbraio 2008, dalla Società Allianz S.p.A. Divisione Allianz Ras – Agenzia Udine Centro Storico Preindi & Paoloni S.r.l., fino alla somma di euro 11.956.125,00, con validità fino al 31 agosto 2011;
- 2) Appendice n. 70595482 alla Polizza n. 064343212, che proroga la durata della garanzia fino alla data del 30 settembre 2013 e riduce l'importo della stessa fino alla somma di euro 7.173.675,00;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 36/2003, la garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, è trattenuta per almeno 2 anni dalla data di comunicazione dell'approvazione della chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 36/2003;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 36/2003 e dell'articolo 5 del D.P.Reg. 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. la garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica:

- 1) deve essere presentata dal gestore al fine di assicurare che sia eseguita la gestione post-operativa della discarica stessa;

- 2) può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili sino alla copertura di 30 anni;
- 3) è trattenuta per almeno trenta anni dalla data di comunicazione sopraccitata;
- 4) può essere parzialmente svincolata fino ad un massimo dell'ottanta per cento dopo dieci anni dalla data di comunicazione dell'approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo, previo nulla osta dell'autorità competente;

Atteso che:

- 1) l'articolo 4, comma 1 del D.P.Reg. 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., dispone che l'importo delle garanzie finanziarie è determinato secondo i criteri indicati nella tabella A allegata al Regolamento stesso;
- 2) la tabella A stabilisce che per il periodo di gestione successiva alla chiusura delle discariche di rifiuti non pericolosi, l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per una durata di 30 anni, deve prevedere:
 - a) euro 10 al mq per la superficie effettiva finale di ricopertura;
 - b) euro 10 al mq corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata;

Considerato che la discarica in oggetto ha una superficie complessiva effettiva finale di ricopertura pari a 80.000 mq ed ha una capacità totale di riempimento autorizzata pari a 1.275.125 mq;

Visto che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento n. 0266/Pres., i soggetti autorizzati prima del 27 marzo 2003, la cui discarica ha raggiunto l'ottanta per cento della capacità autorizzata prima di detta data, hanno una riduzione del quaranta per cento degli importi delle garanzie finanziarie;

Considerato che la prima autorizzazione alla gestione della discarica in oggetto è precedente alla data del 27 marzo 2003 e che a quella data la discarica aveva raggiunto l'ottanta per cento della capacità autorizzata;

Visto, altresì, che l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 196/2010 dispone, tra l'altro, la riduzione del quaranta per cento dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

Visto il certificato n. 93295-2011-AE-ITA-ACCREDIA, di conformità ai requisiti di UNI EN ISO 14001: 2004 (ISO 14001:2004), avente validità fino al 22 febbraio 2017, emesso dalla Società ACCREDIA S.p.A. con sede legale in Roma, via Guglielmo Saliceto, 7/9, a favore della Società IFIM S.R.L. per l'attività di "Gestione discarica per rifiuti non pericolosi" svolta presso il sito operativo di Udine, via San Gottardo n. 50;

Preso atto che l'ammontare della garanzia finanziaria che la Società IFIM S.r.l. deve prestare a favore della Regione per la gestione post-operativa della discarica, tenuto conto delle riduzioni sopra menzionate, è pari alla somma di 4.878.450,00 euro;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter comunicare l'approvazione della chiusura della discarica sita in Comune di Udine, località San Gottardo, gestita dalla Società IFIM S.r.l.;

DECRETA

Articolo 1 – Approvazione della chiusura

1. Con il presente provvedimento si approva la chiusura definitiva della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località San Gottardo nel Comune di Udine, gestita dalla IFIM S.r.l. , P.IVA 00550170302 – C.F. 00550170302.
2. Si prende atto che i lavori di chiusura della discarica sono stati realizzati in conformità al progetto autorizzato con la deliberazione della Giunta Provinciale di Udine 14 novembre 2007, n. 274 e con la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2008/6215 del 22 ottobre 2008, come risulta dal Certificato di collaudo finale inviato dalla Società IFIM S.r.l. con nota del 25 ottobre 2013 e dal verbale di sopralluogo effettuato dalla Regione FVG, dalla Provincia di Udine e dal Dipartimento provinciale di Udine dell'ARPA FVG in data 18 febbraio 2014.

Articolo 2 – Garanzie finanziarie

1. La garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, è trattenuta per 2 anni dalla data del presente provvedimento e dalla medesima data inizia il periodo di post-gestione trentennale della discarica in oggetto.
2. La Società IFIM S.r.l., **entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, presta a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente ed Energia, una garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica pari alla somma di **4.878.450,00 euro**.
3. La garanzia finanziaria di cui al comma 2:
 - a) può essere prestata secondo piani quinquennali;
 - b) è rinnovata sino a coprire i 30 anni di post-gestione;
 - c) sarà trattenuta per 30 anni dalla data del presente provvedimento;
 - d) può essere parzialmente svincolata fino ad un massimo dell'ottanta per cento dopo dieci anni dalla data del presente provvedimento, previo nulla osta dell'autorità competente.
4. Qualora la Società IFIM S.r.l. non prestasse la garanzia finanziaria di cui al comma 3 nei termini ivi indicati ovvero in caso di inadempimento alle prescrizioni ed alle condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi citati in premessa, si provvederà all'escussione delle garanzie finanziarie prestate, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.Reg. 11 agosto 2005, n. 0266/Pres.

Articolo 3 - Prescrizioni

1. La Società IFIM S.r.l. adempie alle prescrizioni ed alle condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi citati in premessa, in particolare rispetta i contenuti del Piano di gestione post-operativa, del Piano di sorveglianza e controllo, del Piano di ripristino ambientale e del Piano finanziario, come approvati con la deliberazione della Giunta della Provincia di Udine 14 novembre 2007, n. 274 e con la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2008/6215 del 22 ottobre 2008.
2. La Società IFIM S.r.l. presenta alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, al Comune di Udine, ad ARPA FVG, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Udine, all'ASS n. 4 – Medio Friuli, la relazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 36/2003 con cadenza semestrale.
3. La Società IFIM S.r.l. trasmette alla Regione FVG, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, i registri di carico e scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica.

Art. 4 – Piano di sorveglianza e controllo


- 1.** Ferme restando le disposizioni in materia di vigilanza e controllo di cui all'articolo 29-decies del decreto legislativo 152/2006, l'Ente di controllo, come identificato nella Tabella 1 del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla Determina dirigenziale della Provincia di Udine n. 6215/2008, effettuata, con oneri a carico del Gestore, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite nella Tabella 11 del Piano medesimo.
- 2.** Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, la Società IFIM S.r.l. comunica al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Udine, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.
- 3.** Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, l'ARPA FVG comunica alla Società IFIM S.r.l., entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.
- 4.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e alla Società IFIM S.r.l. gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 5 – Tariffe per i controlli

- 1.** La Società IFIM S.r.l. versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli, ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008 e degli Allegati IV e V allo stesso, dell'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa le tariffe dei controlli come segue:
- 2.** Gli oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, devono essere determinati dalla Società IFIM S.r.l. secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA FVG.

Articolo 6 – Disposizioni finali

- 1.** Il presente decreto è trasmesso in originale alla Società IFIM S.r.l. Copia del presente decreto è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Provincia di Udine, al Comune di Udine, all'ARPA FVG, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Udine, all'ASS n. 4 – Medio Friuli.
- 2.** Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.



ambd2